

CAMERA DEI DEPUTATI N. 2086

PROPOSTA DI LEGGE

D'INIZIATIVA DEI DEPUTATI

COMINO, CONCA, ANGHINONI, MAGISTRONI, MAURIZIO BALOCCHI, MATTEJA, DOSI, MICHIELON, ORESTE ROSSI, CALDEROLI, AIMONE PRINA, ONGARO, BERTOTTI, ALDA GRASSI, BOSSI, BAMPO, FARASSINO, POLLI, GIANFRANCO MANCINI, METRI, MAGNABOSCO, LATRONICO, PETRINI, PIOLI, PROVERA, PADOVAN, OSTINELLI, BORGHEZIO, LUIGI ROSSI, ARRIGHINI, BONATO

Istituzione di una Commissione parlamentare d'inchiesta sulla Federazione italiana dei consorzi agrari (Federconsorzi)

Presentata il 7 gennaio 1993

ONOREVOLI COLLEGHI! — Da tempo i mezzi d'informazione riferiscono, seppur velatamente ed in sordina, sul « caso Federconsorzi » cioè sul fallimento della Federazione italiana dei consorzi agrari, il quale è costato — stante l'accertamento giudiziale — oltre 5.000 miliardi di lire ed ha determinato la conseguente implosione di gran parte della rete di assistenza e fornitura di mezzi tecnici per l'agricoltura.

Sono ravvisabili, nel *crac* che ha travolto il principale gruppo agro-industriale italiano, conseguenze più o meno dirette a danno sia del sistema finanziario italiano sia e soprattutto, del settore produttivo primario.

Il recente attacco speculativo alla lira che ha costretto le autorità monetarie in un primo momento, a dissanguarsi per difendere il cambio, poi a svalutare la divisa italiana del 7 per cento e, successivamente, ad uscire dal sistema monetario europeo — il tutto ad un costo valutabile nell'ordine di alcune decine di migliaia di miliardi, pari al costo della manovra finanziaria del luglio scorso — è stato causato dalla caduta di credibilità del sistema finanziario italiano, innescato anche dallo scandalo Federconsorzi.

Tra i creditori di Federconsorzi al 17 maggio 1991 (data del commissariamento della *holding*) c'erano infatti numerose e

grandi banche straniere, tra cui la Mitsubishi Bank, la Sumitomo Bank, la Barclays Bank, eccetera. Tutti questi istituti si credevano garantiti nei crediti da parte dello Stato italiano, il quale, invece, ha opposto un netto distinguo: « la Federconsorzi è solo un consorzio di cooperative, pur di diritto speciale, del quale lo Stato non è tenuto a rispondere! ».

Allo stupore iniziale subentrava la diffidenza: mentre le banche estere si snervavano in estenuanti trattative — tanto da costituirsi in associazione, a Londra per difendere i propri interessi — iniziava il *tam tam* che moltiplicava con indice esponenziale, la diffidenza di tutti gli investitori internazionali verso il « sistema Italia ».

La decisione di soddisfare i creditori esteri è stata alla fine adottata ma successivamente all'attacco speculativo alla lira condotto dalle stesse alleanze finanziarie internazionali le quali, nel frattempo, avevano ulteriormente rafforzato il proprio convincimento nella scarsa credibilità del nostro sistema.

Era infatti intervenuto (nella tarda primavera scorsa) lo scandalo dell'Efim che, in un primo tempo, si prefigurava della stessa natura di quello della Federconsorzi: « lo Stato non paga perché non è responsabile, in prima battuta dei dissesti ».

Anche se la vicenda Efim si è risolta diversamente, non si può negare che gli investitori esteri, nel luglio scorso, a fronte dei dissesti Efim e Federconsorzi, prevedessero ben altri scenari di inadempienze nazionali finendo così con l'innescare l'improvviso attacco speculativo ed il conseguente disastro finanziario.

Vi sono poi conseguenze dirette nei confronti del settore agricolo: lo scandalo Federconsorzi ha travolto gran parte della rete consortile di assistenza e di fornitura di mezzi tecnici in agricoltura.

Oltre metà dei 73 consorzi agrari provinciali (cap) si trova in liquidazione coatta o è commissariata.

Si è sbriciolata la capillare rete che comprendeva 2000 punti vendita; è stata minata sin dalle fondamenta la fiducia

riposta dagli agricoltori nella struttura di assistenza.

Dal 17 maggio '91 (data del commissariamento), gli agricoltori si trovano allo sbando più completo e spesso, in particolare nel Mezzogiorno, non sanno più come ed a chi conferire il grano destinato agli ammassi. La stessa Fiat, presa in contropiede dal tracollo della rete consortile, si è dovuta inventare una struttura commerciale privata per vendere i suoi trattori sul mercato italiano (in precedenza vantava un rapporto di esclusiva con la Federconsorzi).

È soprattutto in materia di responsabilità che il caso Federconsorzi presenta aspetti oscuri ed indeterminati.

A fronte di un « buco » giudizialmente accertato in oltre 5000 miliardi (sommando i crediti delle 200 banche e società finanziarie, i crediti inesigibili e quelli degli oltre 1100 fornitori), nessuno degli amministratori del dissesto è stato indagato.

Nemmeno un avviso di garanzia a Luigi Scotti, ex-presidente di Federconsorzi; questi, tra l'altro, era pure presidente di Agrifactoring (il polmone finanziario della *holding*) e pertanto svolgeva contemporaneamente il duplice ruolo di richiedente e concedente i finanziamenti necessari alla sopravvivenza, sia pure precaria della *holding* agricola.

Nemmeno un avviso di garanzia a Silvio Pellizzoni, ex-direttore generale di Federconsorzi, il quale godeva di un appannaggio annuo di oltre un miliardo di lire.

Nessun accertamento su Giuseppe Gioia attuale presidente di Confagricoltura e consigliere di Banca d'Italia già vicepresidente di Federconsorzi per gli ultimi sei anni.

Nessun coinvolgimento per Arcangelo Lobianco, attuale presidente Coldiretti, il quale si era pubblicamente assunto la responsabilità morale della gestione di Federconsorzi.

È altresì noto che la Federconsorzi, sino al commissariamento, versava a Coldiretti e Confagricoltura contributi associativi dell'ordine di decine di miliardi di lire all'anno.

Non finisce poi di stupire la recente sentenza di omologazione del concordato preventivo su Federconsorzi (richiesta dall'ex-Ministro dell'agricoltura Giovanni Goria) depositata il 5 ottobre 1992 presso il tribunale di Roma (giudice Ivo Greco). Con questo provvedimento, un capolavoro giuridico, è stata riconosciuta la meritevolezza necessaria per l'omologazione non ai precedenti amministratori (Scotti, Pellizzoni, eccetera) bensì ai commissari governativi, nominati a suo tempo dal Ministro Goria per gestire l'emergenza.

Si è in tal modo evitato un giudizio diretto di responsabilità dei veri artefici del dissesto.

È vero altresì che è in corso una causa civile di responsabilità promossa da una

ventina di creditori di Federconsorzi (associati all'Unacoma), ma questa avrà tempi estremamente lunghi e finalità del tutto diverse da quelle conseguibili attraverso un'inchiesta parlamentare.

Non va dimenticato infine che ancora si deve far luce sulla vecchia questione dei finanziamenti pubblici per gli ammassi di grano, che tutti i governi democristiani del dopoguerra hanno cercato di coprire per nascondere una lunga serie di nefandezze.

Per la gravità dello scandalo e per l'urgenza di far luce sullo stesso, si richiede, con la presente proposta la costituzione di una commissione bicamerale d'inchiesta parlamentare.

PROPOSTA DI LEGGE

ART. 1.

1. È istituita una Commissione parlamentare d'inchiesta con lo scopo di esaminare le attività, la gestione e la situazione economico-finanziaria della Federazione italiana dei consorzi agrari (Federconsorzi) dal 1948 al 1991 e contestualmente accertare le cause, le responsabilità e le conseguenze del dissesto che ha colpito la Federconsorzi.

ART. 2.

1. La Commissione è composta da 20 deputati e da 20 senatori, nominati rispettivamente dal Presidente della Camera dei deputati e dal Presidente del Senato della Repubblica, su designazione dei gruppi parlamentari, proporzionalmente alla consistenza numerica di ciascun gruppo.

ART. 3.

1. La Commissione, all'atto dell'insediamento, elegge il presidente, il vicepresidente ed un segretario, a maggioranza fra i propri componenti.

2. Prima dell'inizio dei lavori, la Commissione approva a maggioranza assoluta dei propri componenti, il regolamento interno che comprende le norme per le audizioni e le testimonianze.

ART. 4.

1. La Commissione procede alle indagini e agli esami con gli stessi poteri dell'autorità giudiziaria.

ART. 5.

1. La Commissione, per l'espletamento delle proprie funzioni, può avvalersi dell'opera e della collaborazione di agenti ed ufficiali di polizia giudiziaria nonché di qualsiasi altro pubblico dipendente, di consulenti e di esperti di sua scelta.

ART. 6.

1. La Commissione può richiedere copia di atti o documenti relativi ad altre istruttorie o inchieste in corso presso l'autorità giudiziaria o altri organi inquirenti.

ART. 7.

1. Le sedute della Commissione sono pubbliche salvo che la Commissione medesima disponga diversamente.

2. Per quanto concerne l'eccezione del segreto professionale e di ufficio, si applicano gli articoli 200 e 201 del codice di procedura penale.

3. Per quanto concerne l'eccezione del segreto di Stato, si applica la procedura di cui alla legge 24 ottobre 1977, n. 801.

ART. 8.

1. La Commissione dovrà concludere i propri lavori entro il 31 dicembre 1993, presentando al Presidente della Camera dei deputati ed al Presidente del Senato della Repubblica una relazione sui risultati delle indagini e degli esami svolti e sulle proposte elaborate.

2. La Commissione dovrà altresì riferire al Presidente della Camera dei deputati ed al Presidente del Senato della Repubblica entro sei mesi dalla data della sua costituzione.

ART. 9.

1. Le spese per il funzionamento della Commissione sono poste per metà a carico del bilancio interno della Camera dei deputati e per metà a carico del bilancio interno del Senato della Repubblica.